

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

MOZIONE (art. 105 LGC)

Per il chiarimento e la garanzia della libertà decisionale in materia di misure mediche preventive nella legislazione sanitaria cantonale

Presentata da: Maria Pia Ambrosetti e Tiziano Galeazzi

Cofirmatari: Beretta Piccoli - Bühler - Ostinelli - Soldati

Data: 24 febbraio 2026

Numero: MO1913

Testo:

La Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria, LSan)¹ è stata adottata in un contesto normativo in parte diverso dall'attuale, essendo anteriore all'entrata in vigore della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) del 2016². È pertanto comprensibile che talune disposizioni cantonali riflettano un'impostazione precedente, in particolare per quanto concerne la possibilità di introdurre obblighi vaccinali e relative sanzioni.

Con l'entrata in vigore della LEp, il legislatore federale ha disciplinato in modo più preciso le condizioni alle quali possono essere previste misure quali gli obblighi vaccinali, segnatamente all'articolo 22 LEp. Tale disposizione prevede condizioni cumulative stringenti e non disciplina espressamente le conseguenze sanzionatorie in caso di rifiuto, lasciando ai Cantoni un margine di concretizzazione. Ne consegue che i Cantoni sono tenuti ad applicare e concretizzare il diritto federale entro i suoi limiti, senza introdurre forme autonome di coercizione o penalizzazione che non trovano un fondamento sufficiente nella legislazione federale.

Occorre altresì considerare l'articolo 64 LEp, che riconosce un diritto all'indennizzo in caso di danno causato da una vaccinazione ordinata o raccomandata dall'autorità. Tale disposizione implica una responsabilità sussidiaria dello Stato e comporta potenziali conseguenze finanziarie per l'ente pubblico, rendendo particolarmente rilevante una valutazione prudente di eventuali obblighi vaccinali.

Le misure mediche preventive, incluse le vaccinazioni, incidono direttamente sul diritto fondamentale all'integrità fisica e psichica, garantito dall'articolo 10 della Costituzione federale. In base ai principi generali dello Stato di diritto, tali misure presuppongono pertanto, di regola, il consenso libero e informato della persona interessata. Il rispetto di questo principio è altresì

¹ [CAN - Raccolta delle leggi del Cantone Ticino](#)

² [RS 818.101 - Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano \(Legge sulle epidemie, LEp\) | Fedlex](#)

MOZIONE (art. 105 LGC)

ancorato nella legislazione federale sulla ricerca sull'essere umano, nella Convenzione di Oviedo e nei principi etici generalmente riconosciuti della medicina³.

In tale contesto, appare tanto più opportuno procedere con prudenza e chiarezza normativa, evitando di consolidare o ampliare strumenti coercitivi in assenza di una valutazione completa delle esperienze passate, anche alla luce delle implicazioni in materia di responsabilità e indennizzo.

Alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni e degli sviluppi legislativi osservabili in altri Cantoni, appare opportuno chiarire e rafforzare anche nel diritto cantonale ticinese il quadro applicabile alle misure mediche preventive, al fine di garantire certezza del diritto, prevenire interpretazioni estensive non sufficientemente fondate e assicurare il pieno rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e determinatezza.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo al Consiglio di Stato di:

1. esaminare e proporre, in occasione della prossima revisione della Legge sanitaria del Cantone Ticino, l'introduzione di una disposizione che sancisca espressamente che, in materia di misure mediche preventive, incluse le vaccinazioni, la decisione individuale della persona interessata è di principio libera e volontaria;
2. precisare che nessuna persona può essere penalizzata, direttamente o indirettamente, mediante sanzioni penali o amministrative, discriminazioni o altri svantaggi giuridici;
3. garantire che eventuali misure disposte dalle autorità cantonali nel campo della prevenzione sanitaria rispettino in ogni caso i principi di legalità, proporzionalità, necessità e determinatezza, nonché il diritto al consenso libero e informato;
4. esaminare le implicazioni giuridiche e finanziarie derivanti dall'articolo 64 LEp, in particolare sotto il profilo della responsabilità pubblica connessa a vaccinazioni ordinate o dichiarate obbligatorie;
5. presentare un rapporto alla commissione competente del Gran Consiglio in merito alla compatibilità delle disposizioni cantonali vigenti, che prevedono obblighi vaccinali e sanzioni in caso di inadempimento, con gli articoli 22 e 64 LEp, nonché con i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale.

³ Come risulta dall'opuscolo «[L'essenziale sui diritti dei pazienti 2024](#)», elaborato dai Cantoni di BE, FR, GE, JU, NE, TI, VS, VD, il principio del consenso libero e informato costituisce un pilastro del diritto sanitario svizzero.